

## Testi approvati dal Parlamento europeo

Martedì 14 marzo 2006 - Strasburgo

### Trasferimento di imprese nel contesto dello sviluppo regionale

#### Risoluzione sulle delocalizzazioni nel contesto dello sviluppo regionale ([2004/2254\(INI\)](#))

*Il Parlamento europeo,*

- visti la Carta comunitaria dei diritti sociali e fondamentali dei lavoratori del 1989 e il relativo programma d'azione,
- vista la direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione di lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie<sup>(1)</sup>,
- vista la direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi<sup>(2)</sup>,
- vista la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti<sup>(3)</sup>,
- vista la direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nella Comunità europea<sup>(4)</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione - Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale<sup>(5)</sup>,
- vista la comunicazione della Commissione - Revisione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo successivo al 1° gennaio 2007<sup>(6)</sup>,
- visto il regolamento CE n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione<sup>(7)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 13 marzo 2003 sulle chiusure di imprese beneficiarie di un aiuto finanziario dell'Unione europea<sup>(8)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 22 aprile 2004 sulla comunicazione della Commissione relativa alla terza relazione sulla coesione economica e sociale<sup>(9)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 6 luglio 2005 sulla proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione<sup>(10)</sup>,
- vista la sua risoluzione del 15 dicembre 2005 sul ruolo degli aiuti di Stato diretti quale strumento di sviluppo regionale<sup>(11)</sup>
- visti l'articolo 87, paragrafo 3, e gli articoli 136 e 158 del trattato CE,
- visto l'articolo 45 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali ([A6-0013/2006](#)),

A. considerando che la politica di sviluppo regionale si prefigge di promuovere lo sviluppo delle regioni dell'Unione europea e che pertanto occorre garantire la coerenza fra la politica di sviluppo regionale e la politica di concorrenza il che implica che gli aiuti pubblici non devono incentivare delocalizzazioni di comparti

economici,

B. considerando che la politica di coesione è uno strumento dell'Unione europea che permette di recuperare i ritardi delle regioni più povere e che è fondamentale sostenere le imprese ed investire nei progetti infrastrutturali in tali regioni; considerando che l'aiuto pubblico è uno strumento legale per conseguire tale obiettivo,

C. considerando che le imprese operano la scelta di delocalizzare le loro attività in funzione di svariate motivazioni di cui talune non sono affatto correlate a problemi di produttività, di efficienza o di redditività economica; che siffatte delocalizzazioni sono tuttavia atte a comportare notevoli perdite di posti di lavoro e difficoltà economiche le cui incidenze sullo sviluppo regionale risulteranno tanto più gravi a fronte di scarse possibilità occupazionali nella regione di cui trattasi;

D. considerando che alla luce di una siffatta situazione si rende necessario adottare, a livello comunitario, sistemi di sorveglianza tesi a quantificare il costo economico e sociale di ogni delocalizzazione; che nella summenzionata risoluzione del 6 luglio 2005 il Parlamento europeo ha sollecitato l'adozione di tutti i provvedimenti giuridici indispensabili per indurre le imprese beneficiarie di crediti della Comunità a non delocalizzare durante un periodo di lunga durata, fissato in anticipo, e che una disposizione prevede il divieto di cofinanziare operazioni comportanti notevoli soppressioni di posti di lavoro o chiusure di aziende nel loro luogo di ubicazione; che lo stesso Parlamento nella summenzionata risoluzione del 15 dicembre 2005 ha del pari rilevato che gli aiuti dell'UE finalizzati alle delocalizzazioni di imprese non recano alcun valore aggiunto europeo e che pertanto è opportuno rinunciarvi,

E. considerando che la globalizzazione, il progresso tecnologico e la riduzione delle barriere all'ingresso di taluni paesi oltre che agevolare gli scambi internazionali offrono opportunità all'Unione europea in un mondo globalizzato ma che ne possono risultare anche maggiori rischi di delocalizzazioni,

F. considerando che gli aiuti pubblici debbono contribuire a creare posti di lavoro duraturi,

G. considerando che né l'apparato statistico comunitario né quello degli Stati dell'Unione europea sono oggi in grado di fornire dati globali e precisi sull'entità degli spostamenti di attività in seno o al di fuori dell'Unione specie allorché si tratta di quantificare le delocalizzazioni di imprese e relative incidenze occupazionali nel paese di origine e nel paese destinatario; che dovrebbero pertanto essere potenziati gli strumenti statistici europei,

H. considerando che gli aiuti pubblici possono risultare necessari come misura d'emergenza, nei casi in cui la ristrutturazione o la delocalizzazione comportassero pesanti perdite di posti di lavoro in una determinata località,

1. sottolinea la gravità delle delocalizzazioni di imprese in diversi paesi dell'Unione europea;
2. sollecita il rispetto e l'attuazione degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale e degli obiettivi strategici di piena occupazione corredati di diritti e di progressi sociali di cui all'articolo I-3, paragrafo 3 del progetto di trattato costituzionale; chiede altresì che non siano sostenute finanziariamente dall'UE pratiche che non concorrono alla realizzazione di tali obiettivi quali le delocalizzazioni immotivate sotto il profilo della redditività economica ovvero atte a comportare notevoli soppressioni di posti di lavoro;
3. ricorda che i fondi strutturali e di coesione devono servire l'obiettivo di coesione consistente nella promozione della coesione e della solidarietà tra gli Stati membri e che i massimi sforzi devono essere compiuti prioritariamente nelle regioni che soffrono di ritardi nello sviluppo economico;
4. ritiene che la delocalizzazione possa riguardare non soltanto le industrie cosiddette tradizionali, con elevata intensità di manodopera ma anche industrie con elevata intensità di capitale, anche il settore dei servizi;
5. raccomanda alla Commissione di seguire scrupolosamente gli attuali processi di chiusura e di delocalizzazione di imprese e di esigere la restituzione degli aiuti concessi nei casi di uso scorretto;

6. sottolinea la necessità, per la Commissione e gli Stati membri, di impegnarsi nell'adozione di provvedimenti, a livello sia comunitario che nazionale onde prevenire le potenziali incidenze negative delle delocalizzazioni sullo sviluppo economico nonché i drammi sociali riconducibili alle perdite occupazionali dirette o indirette che le delocalizzazioni causano nelle regioni dell'Unione europea che lamentano chiusure di imprese e le cui capacità di riconversione siano modeste o inesistenti;
7. invita la Commissione a adottare tutti i provvedimenti necessari onde evitare che la politica regionale europea possa costituire un incentivo alla delocalizzazione di imprese il che provocherebbe perdite di posti di lavoro;
8. riconosce la proposta della Commissione, contestuale alla riforma dei fondi strutturali, tesa a punire le imprese che pur avendo usufruito di un aiuto finanziario dell'Unione europea delocalizzano le loro attività in un arco di sette anni a decorrere dalla concessione dell'aiuto, quale prima misura indispensabile per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nell'UE;
9. chiede altresì che le imprese che hanno beneficiato di aiuti pubblici - specie in caso di mancato rispetto di tutti gli obblighi correlati a tali aiuti - o quelle che hanno licenziato il personale del loro stabilimento d'origine senza rispettare le legislazioni nazionali ed internazionali, e che procedono a delocalizzazioni all'interno dell'Unione europea non possano usufruire degli aiuti pubblici per il loro nuovo luogo di attività e che esse siano del pari escluse in futuro dal beneficio dei fondi strutturali o da quello degli aiuti statali per un periodo di sette anni a decorrere dalla delocalizzazione;
10. reputa altresì opportuno ventilare provvedimenti in ordine alle delocalizzazioni cosiddette invertite ossia quelle che comportano un deterioramento delle condizioni occupazionali senza trasferimento dell'attività dell'impresa;
11. ritiene che in mancanza di un migliore coordinamento dei nostri sistemi sociali nazionali risulti tassativo adottare un pacchetto di provvedimenti coordinati e contestuali alle varie politiche dell'Unione europea; sollecita pertanto il rapido varo di una strategia europea globale di prevenzione, inquadramento e monitoraggio delle delocalizzazioni di imprese all'interno ma anche all'esterno dell'Unione, che sia perseguita a livello dell'Unione e coordinata con l'insieme degli Stati membri;
12. sottolinea l'importanza, in tale contesto, della summenzionata risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2003 e invita la Commissione ad incaricare la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro di Dublino (Osservatorio europeo del cambiamento) di una missione di studio, valutazione (compresa la determinazione del numero di posti di lavoro creati e perduti sotto il profilo qualitativo) e monitoraggio del fenomeno delle delocalizzazioni al fine di oggettivarne le incidenze socioeconomiche sulla politica di coesione, sull'assetto territoriale e sullo sviluppo regionale, esporre i risultati ed avanzare proposte concrete al Parlamento sotto forma di relazioni periodiche;
13. si compiace di constatare che la Commissione ha adottato disposizioni di adeguamento dei nuovi orientamenti sugli aiuti statali a finalità regionale tesi al rimborso degli aiuti alle imprese che non rispettino le condizioni correlate con tali aiuti e che trasferiscano la loro sede di attività all'interno o, soprattutto, all'esterno dell'UE;
14. rileva che la Commissione ha inserito altresì nei nuovi orientamenti sugli aiuti statali a finalità regionale un sistema che consenta di concedere aiuti pubblici, come misura d'emergenza, nel caso di rilevanti perdite di posti di lavoro anche se la regione o la località interessate non sarebbero normalmente ammissibili a tali aiuti;
15. ribadisce la richiesta che la legislazione in materia di aiuti pubblici sia coerente e si evitino disparità eccessive negli aiuti per le regioni limitrofe;
16. invita la Commissione a subordinare la concessione ed il mantenimento di aiuti pubblici, a carico del bilancio dell'Unione europea o degli Stati membri, ad impegni precisi nel settore dell'occupazione e dello sviluppo locale che vincolino sia i responsabili dell'impresa sia le autorità locali, regionali e nazionali interessate;

17. richiama l'attenzione della Commissione sull'importanza di corredare tali aiuti di solide garanzie in materia di occupazione a lungo termine nonché di crescita regionale;
18. invita la Commissione ad applicare in modo efficiente le vigenti disposizioni sul rimborso delle sovvenzioni da parte delle imprese che non adempiano ai loro obblighi in ordine agli investimenti per i quali hanno ricevuto aiuti pubblici nonché a presentare una relazione sull'applicazione delle attuali disposizioni;
19. invita altresì la Commissione e gli Stati membri a predisporre un elenco delle imprese che violano le norme in materia di aiuti pubblici o di fondi comunitari procedendo a trasferimenti di attività all'interno o all'esterno dell'UE, in spregio dell'obbligo di perennità delle operazioni di cui nelle pertinenti regolamentazioni;
20. invita la Commissione ad applicare predisporre un codice di condotta europeo onde evitare trasferimenti di imprese o delle loro unità di produzione in un'altra regione o paese dell'UE nel solo intento di ottenere un aiuto finanziario europeo;
21. sollecita la Commissione ad attivarsi per inserire clausole sociali nei trattati internazionali, sulla base delle cinque Convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ritenute prioritarie, vale a dire per quanto riguarda il diritto di organizzazione, la libertà di assemblea, il divieto del lavoro minorile e coatto nonché il divieto di discriminazione; chiede di affiancare l'applicazione di queste clausole sociali con azioni positive ed incentivi a favore dei paesi e delle imprese che si attengono a tali clausole; invita pressantemente la Commissione ed il Consiglio ad impegnarsi affinché queste varie tematiche siano reinserite nell'ordine del giorno della Conferenza interministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio e sia insediata una commissione per il commercio e i diritti dell'uomo che si occupi, in particolare, di questioni connesse con i diritti umani nel mondo del lavoro;
22. è convinto che una maggiore trasparenza riguardante tutti i luoghi di produzione, e le vigenti norme sul lavoro, potrebbe contribuire ad influenzare gli acquirenti e i consumatori nella loro scelta di consumo;
23. esige che le imprese beneficiarie di aiuti pubblici siano incoraggiate a sviluppare, di concerto con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e le autorità regionali e locali, un comportamento responsabile contestuale all'attuazione della politica di coesione in funzione di uno sviluppo regionale equilibrato;
24. invita la Commissione e gli Stati membri a provvedere, d'intesa con le autorità regionali e locali interessate, ad un utilizzo efficiente e mirato dei fondi europei imperniato sulla formazione professionale e la riconversione dei lavoratori nelle regioni colpite dalle ristrutturazioni o delocalizzazioni, con specifico riferimento ai lavoratori direttamente colpiti dalla perdita del posto a seguito del trasferimento dell'ex datore di lavoro;
25. sottolinea la necessità di concentrare e potenziare gli interventi dei fondi strutturali in ordine alla creazione di posti di lavoro, lo sviluppo economico sostenibile, l'insediamento di nuove imprese creatrici di impieghi, la formazione professionale in tutto l'arco della vita nonché il miglioramento della produttività; appoggia, al riguardo, la proposta della Commissione finalizzata alla creazione di un fondo di globalizzazione onde prevenire ed affrontare gli choc economici e sociali risultanti dalle ristrutturazioni e delocalizzazioni chiedendo che esso sia alimentato in modo sufficiente per far fronte alle missioni che gli saranno conferite;
26. ritiene che l'utilizzo di fondi comunitari, e soprattutto i finanziamenti all'industria e quelli contestuali al fondo sociale europeo, devono essere soggetti a regole specifiche riguardanti l'innovazione, lo sviluppo locale, l'occupazione nonché l'impegno assunto dalle imprese beneficiarie di tali fondi di produrre nel lungo periodo all'interno del territorio dell'Unione europea; chiede in particolare che le regole sull'utilizzo dei fondi strutturali siano rispettate e potenziate;
27. sollecita la tutela dei diritti dei lavoratori coinvolti che postula la piena garanzia di comunicazione ed informazione degli stessi;
28. ritiene che le conseguenze di non poche delocalizzazioni devono indurci a riflettere in maniera aperta e costruttiva sulla problematica della creazione di un vero e proprio spazio sociale europeo e ritiene che il

dialogo sociale debba svolgere un ruolo di primo piano in sede di prevenzione delle delocalizzazioni e di esame delle correlate incidenze;

29. invita la Commissione a predisporre, sulla falsa riga di quanto proposto nell'ambito della riforma dei fondi strutturali, un dispositivo teso a sanzionare più severamente le imprese beneficiarie di aiuti pubblici, che delocalizzano totalmente o parzialmente le loro attività all'esterno dell'Unione europea;

30. sollecita per tutte le parti interessate il diritto all'informazione sulla concessione o meno di sovvenzioni ad un'impresa;

31. chiede che si tenga particolarmente conto dei problemi delle regioni frontaliere che denotano notevoli disparità in materia di aiuti;

32. raccomanda alle sue commissioni competenti di valutare attentamente il seguito dato dalla Commissione alla presente risoluzione;

33. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione ed ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

---

(1) GU L 254 del 30.9.1994, pag. 64.

(2) GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16.

(3) GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

(4) GU L 80 del 22.2.2002, pag. 29.

(5) GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(6) GU C 110 dell'8.5.2003, pag. 24.

(7) GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3.

(8) GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 425.

(9) GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 1000.

(10) Testo approvato di tale giorno, [P6\\_TA\(2005\)0277](#).

(11) Testo approvato di tale giorno, [P6\\_TA\(2005\)0527](#).